



**N. 1078-A**

*Relazione orale*  
*Relatrice* BOLDI

**ALLEGATO**

**TESTO PROPOSTO DALLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 5 marzo 2009

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

**presentato dal Ministro per le politiche europee  
di concerto con il Ministro degli affari esteri  
con il Ministro della giustizia  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2008

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente  
con indicazione del relativo esito procedurale*

**INDICE**

## Disegno di legge n. 1078:

- articolo 1 .....	<i>Pag.</i>	3
- articolo 2 .....	»	9
- articolo 3 .....	»	10
- articolo 4 .....	»	12
- articolo 5 .....	»	14
- articolo 6 .....	»	21
- articolo 7 .....	»	25
- articolo 8 .....	»	28
- articolo 9 .....	»	34
- articolo 10 .....	»	36
- articolo 12 .....	»	47
- articolo 16 .....	»	49
- articolo 17 .....	»	76
- articolo 18 .....	»	80
- articolo 19 .....	»	84
- articolo 20 .....	»	85
- articolo 21 .....	»	123
- articolo 22 .....	»	124
- articolo 23 .....	»	126
- articolo 24 .....	»	127
- articolo 25 .....	»	135
- articolo 26 .....	»	136

**EMENDAMENTI****Art. 1.****1.1/1**

IL RELATORE

**Ritirato**

*All'emendamento 1.1, al capoverso «Al comma 1, allegato B», aggiungere la seguente direttiva:*

«2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive».

**1.1**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Al comma 1, allegato A, aggiungere le seguenti direttive:*

«2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione)».

*Al comma 1, allegato B, aggiungere le seguenti direttive:*

«2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni».

## 1.2 (v. testo 2)

### IL GOVERNO

*Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2008/43/CE, inserire le seguenti:*

«2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti».

*Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2008/52/CE, inserire le seguenti:*

«2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.».

## **1.2 (testo 2)**

IL GOVERNO

### **Accolto**

*Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2008/43/CE, inserire le seguenti:*

«2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti».

*Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2008/52/CE, inserire le seguenti:*

«2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni.».

---

## 1.6

IL GOVERNO

### Accolto

*Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2008/43/CE, inserire la seguente:*

«2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali».

---

**1.3**

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro  
Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, allegato B, ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);».*

---

**1.7**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:*

«2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie»

---

**1.8**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:*

«2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

---

**1.4**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**1.5**

VACCARI, Alberto FILIPPI, PITTONI

**Respinto**

*Al comma 7, secondo capoverso, sostituire le parole: «e il Senato della Repubblica» con le seguenti: «, il Senato della Repubblica e la commissione parlamentare per le questioni regionali».*

---



**Art. 2.****2.1**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse».*

---

**Art. 3.****3.1**

PEDICA

**Decaduto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«All'articolo 3, comma 1, della legge n. 34 del 25 febbraio 2008 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".»

---

**3.3/1**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 3.3, comma 1, sostituire le parole: «violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti» con le seguenti: «violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti».*

---

**3.3**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti» con le seguenti: «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati».*

---

**3.2**

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI,  
Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:*  
«, nonché al principio dell'introduzione nell'ordinamento vigente di strumenti amministrativi idonei a garantire il sicuro e tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti e alle direttive comunitarie autoesecutive.».

---

**Art. 4.****4.1**

PEDICA

**Decaduto***Sopprimere l'articolo 4.***4.2**

IL RELATORE

**Accolto***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

**4.0.1**

IL RELATORE

**Accolto***Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

*(Misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013)*

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi operativi per la scuola 2007-2013, Obiettivo Convergenza, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le annualità successive, il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.».

---

**Art. 5.****5.0.1 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 11-*bis*, comma 1, le parole: "per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione";

*b)* all'articolo 15-*bis*, comma 3-*bis*, le parole: "comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette al Parlamento tali atti"».

**5.0.1 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto***Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifica alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. All'articolo 11-*bis*, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole: "per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione"».

**5.0.2**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifica alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. All'articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, l'aliena è sostituito dal seguente: "Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:"».

**5.0.3**

MARINARO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifica alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. All'articolo 8, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole: "31 gennaio", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo".».

**5.0.4**MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI,  
Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI**Respinto**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. L'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis. - *(Informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia e sulle violazioni interne dell'ordinamento comunitario).* - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, relaziona ogni sei mesi alle Ca-

mere e alla Corte dei conti circa le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia e le violazioni di direttive e regolamenti comunitari sanzionate, in sede penale, amministrativa o in riferimento alle quali sono in atto contenziosi di natura civilistica, nel semestre di riferimento. A tal fine, trasmette un elenco, articolato per settore e materia, recante:

a) le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) i rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) le procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) i procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

e) il numero e la tipologia delle sanzioni irrogate per violazione di direttive o regolamenti comunitari vigenti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti, delle procedure, delle violazioni e del contenzioso di cui al comma 1.

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza e, in ogni caso, su richiesta di una delle Commissioni parlamentari per le politiche dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere, corredate da una valutazione dell'impatto normativo, amministrativo e finanziario sull'ordinamento.

4. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1, lettere da a) a d), è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee è tenuto a comunicare al Parlamento ogni informazione utile sulle circostanze che impongono l'intervento legislativo».



**5.0.5**

D'ALÌ

**Decaduto**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)*

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e di ridurre e minimizzare il ricorso allo smaltimento in conformità alla gerarchia per la gestione dei rifiuti definita in sede europea, le terre e rocce da scavo ed i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo sono sottoprodotti, e sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se soddisfano le seguenti condizioni: è certo che saranno ulteriormente utilizzati; possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non comportano impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Se le terre e rocce da scavo ed i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo e costituenti sottoprodotti sono destinati per riinterri, riempimenti, recuperi ambientali, rilevati e macinati, essi non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui, anche quando contaminati durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media del quantitativo avviato alle sopra indicate destinazioni non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti, ai sensi della normativa vigente, da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il rispetto dei limiti può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

### 5.0.6

D'ALÌ

#### Decaduto

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)*

1. All'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Ai fini di cui al comma 1 la gestione dei rifiuti deve rispettare la seguente gerarchie e ordine di priorità:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, ivi incluso il recupero di energia;
- e) smaltimento.

1-ter. Nell'applicare la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1-bis le pubbliche amministrazioni adottano misure volte ad incoraggiare le opzioni che danno il migliore risultato ambientale complessivo. A tal fine la gerarchia della gestione dei rifiuti può essere derogata per specifici flussi di rifiuti qualora ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e gestione di detti rifiuti".

2. All'articolo 181, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- "a) preparazione per il riutilizzo;
- b) riciclaggio;
- c) recupero di altro tipo, ivi incluso il recupero di energia."

3. All'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte in fine le seguenti parole:

"Le pubbliche amministrazioni adottano, altresì, le misure necessarie per conseguire, entro il 2020, i seguenti obiettivi:

- a) aumento complessivo, pari almeno al 50 per cento, in termini di peso, della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali,

come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici;

*b)* aumento complessivo, pari almeno al 70 per cento, della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti.

4. All'articolo 181-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

*a)* sono ottenuti da un'operazione di recupero di alcuni specifici rifiuti, incluso il riciclaggio;

*b)* sono comunemente utilizzati per scopi specifici;

*c)* soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

*d)* l'utilizzo non determina impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

*d-bis)* sono individuati, se necessario, anche con riferimento ai valori limite di emissione e a tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente".

5. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

*f-bis.* prevenzione: misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure,

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti".

6. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

*g)* smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento".

7. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

*h)* recupero qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero".

8. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti:

*h-bis*. riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

*h-ter*. trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

*h-quater*. preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

*h-quinquies*. riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

9. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la lettera *p*) è sostituita dalla seguente lettera:

"*p*) sottoprodotto: sostanze od oggetti che non sono rifiuti e sono assoggettati al regime delle materie prime e dei prodotti qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) derivano da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze od oggetti;

2) è certo che saranno ulteriormente utilizzati;

3) possono essere utilizzati direttamente in un successivo ciclo produttivo senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

4) sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;

5) soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non comportano impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**Art. 6.****6.2/1**

VETRELLA

**Accolto**

*All'emendamento 6.2, dopo le parole: «di sanzione amministrativa» inserire le seguenti: «il cui importo,» e dopo le parole: «a 500.000 euro, » inserire le seguenti: «dovrà tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato. Questo».*

---

**6.2/2**

LUSI, MARINARO

**Precluso**

*All'emendamento 6.2, dopo le parole: « 500.000 euro» inserire le seguenti: «da determinare in modo graduale tenendo conto della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato».*

---

**6.2**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con limite della somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro, al fine di rendere più incisive le sanzioni amministrative come deterrente effettivo».*

---

**6.1**

IL RELATORE

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) reintroduzione e definizione delle modalità di semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate alle micro e piccole imprese in conformità ai criteri di flessibilità riconosciuti dal citato regolamento (CE) n. 852/2004, con la conseguente conferma del principio della prescrizione a priori preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio;».*

---

**6.0.1/1**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 6.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo».

**6.0.1**

D'ALÌ

**Decaduto**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Delega per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, sentito il parere dei competenti organi parlamentari, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede alla riformulazione delle norme di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in particolare al fine di prevedere:

a) la seguente definizione di "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento, escluso quello meccanico per la riduzione volumetrica;

b) la seguente definizione di "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

c) la seguente definizione di "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o

per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

d) la seguente definizione di "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

e) la seguente definizione di "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

f) che taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

1) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

2) esiste un mercato o una domanda per la sostanza od oggetto;

3) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

4) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

5) i criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

g) che, al fine di ridurre e minimizzare il ricorso allo smaltimento in conformità alla gerarchia per la gestione dei rifiuti definita in sede europea, le terre e rocce da scavo ed i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo sono sottoprodotti, e sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se soddisfano i criteri di cui alla lettera h). Se i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo e costituenti sottoprodotti sono destinati per reinterri, riempimenti, recuperi ambientali, rilevati e macinati, essi sono assoggettati, al pari delle terre e rocce da scavo, ad una disciplina specifica, in forza della quale non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui, anche quando contaminati durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media del quantitativo avviato alle sopra indicate destinazioni non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti, ai sensi della normativa vigente,

da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . Il rispetto dei limiti può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo;

*h)* che una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, può non essere considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzato;
- 2) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- 3) la sostanza o l'oggetto è prodotto come parte integrante di un processo di produzione;
- 4) la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

*i)* che le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi anche attraverso la preparazione per il riutilizzo;

*l)* la seguente gerarchia dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, salva la possibilità che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti:

- 1) prevenzione;
- 2) preparazione per il riutilizzo;
- 3) riciclaggio;
- 4) recupero di altro tipo, ivi incluso il recupero di energia alle condizioni indicate all'Allegato II della direttiva. Ai fini della qualificazione del recupero di energia come operazione di recupero agli impianti esistenti è concesso un termine di tre anni per adeguarsi alle condizioni di cui all'Allegato II;
- 5) smaltimento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---



**Art. 7.****7.1/1**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 7.1, comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e di quelli di cui al comma 2», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo».*

**7.1**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e di quelli di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza fra le due diverse di-

scipline e di eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore assicurando:

a) una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata gestione dei dati, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici;

c) la revisione delle norme sull'uso compassionevole dei dispositivi medici al fine di precisarne i limiti e le modalità per l'applicabilità, prevedendo, altresì, una specifica modalità per il trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessità e di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 507 del 1992 e n. 46 del 1997;

d) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale;

e) la previsione delle misure necessarie a garantire, con continuità nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed;

f) la riformulazione delle norme a contenuto sanzionatorio prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando:

a) la coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dall'adozione della direttiva 2007/47/CE;

b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature

per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature RM ritenute di carattere sperimentale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».

---

## 7.2

IL RELATORE

### **Assorbito**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2» con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo».*

---

**Art. 8.****8.1**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Il Governo è delegato ad adottare entro il termine del 15 agosto 2009, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» *con le seguenti:* «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, da adottare entro il 15 agosto 2009, il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**8.2**

PEDICA, MARINARO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «entro il termine del 15 agosto 2009,».

*Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato entro il 15 agosto 2009, in attuazione dell'articolo 33 della direttiva 2006/54/CE».

---

**8.3**

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «il termine del 15 agosto 2009».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il presente comma:*

«1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato entro il 15 agosto 2009, in attuazione dell'articolo 33 della direttiva 2006/54/CE».

---

**8.4/1**

MARINARO, GHEDINI, PEDICA, VITA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 8.4, alla lettera a), sostituire le parole: «nel decreto legislativo di attuazione» con le seguenti: «anche attraverso un piano articolato composto da azioni positive e misure legislative volte alla effettiva realizzazione della parità salariale».*

*Dopo la lettera c) inserire un nuovo capoverso con il seguente nuovo testo: «stanziare le risorse necessarie all'attuazione di un piano straordinario di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio; ».*

*Il primo capoverso della lettera d) è modificato come segue: «d) prevedere che, qualunque incremento di risorse, in ogni caso derivate, abbia destinazione vincolata all'attuazione di misure volte a finanziare:».*

**8.4**

MARINARO, GHEDINI, PEDICA, VITA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:

*a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE e a recepire, nel decreto legislativo di attuazione, la sentenza della Corte di giustizia C-46/07, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, nella quale la Corte dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 141 del Trattato CE;*

*b) procedere per rendere legale e non professionale il regime pensionistico del settore pubblico;*

*c) dare attuazione al Protocollo del 23 luglio 2007;*

*d) destinare il risparmio di spesa effettuato in materia di previdenza pensionistica derivante dal progressivo aumento dell'età di accesso delle donne alla pensione di vecchiaia ad un Fondo finalizzato a finanziare:*

*- periodi di accredito contributivo figurativo da definirsi in relazione: alla maternità, a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi; alle assenze dal lavoro per maternità per impegni di cura dei figli o alle assenze per la cura di altri congiunti così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e*

dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro, al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia. In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli;

– i servizi di cui al Fondo istituito con l'articolo 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

– le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

e) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco", ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

f) individuare nelle Commissioni regionali di pari opportunità, istituite ai sensi dell'ordinamento vigente, gli organismi di cui all'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, incaricati di svolgere le funzioni di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso».

---

## 8.5

GERMONTANI

### Respinto

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda incentivi e sgravi contributivi mirati a favorire le donne che lavorano con figli o familiari a carico».

---

## 8.6

GERMONTANI

### Respinto

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di

orari flessibili legati alla necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile».

### 8.7

GERMONTANI

#### Respinto

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda azioni intese a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne».

### 8.8

GERMONTANI

#### Respinto

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) potenziamento degli asili nido e dei servizi pubblici di cura e assistenza per le persone anziane e non autosufficienti».

### 8.0.1

PEDICA

#### Decaduto

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Delega al Governo per l'attuazione della Sentenza della Corte di Giustizia resa in data 13 novembre 2008 nella causa C-46/07)*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre

2008, relativa alla causa C-46/07, prevedendo, in conformità agli obblighi di cui all'art. 141 del Trattato CE, che i dipendenti pubblici abbiano diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età identica, indipendentemente dal sesso, anche con meccanismi di allineamento progressivo».

### 8.0.2

MARINARO, BUBBICO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

#### Precluso

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) garanzia che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;

b) tutela dei diritti sociali secondo i principi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

c) salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al pre-



sente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 2 e 3 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;».*

---

**Art. 9.****9.1 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti criteri specifici di delega» con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, attraverso l'abrogazione, al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, delle disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e attraverso le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi».*

**9.1 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità

dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

*b)* coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;

*c)* introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli;

*d)* al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria».

---

**Art. 10.****10.0.4**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

*a)* adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

*b)* utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";

*c)* individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

*d)* revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

**10.0.6**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

*a)* adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

*b)* utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";

*c)* individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

*d)* revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

**10.0.1**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE)  
n. 2003/2003 relativo ai concimi.  
Procedura d'infrazione n. 2007/4535)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a sostituire e abrogare il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, in attuazione del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2007/4535.».

**10.0.2 (v. testo 2)**

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

*Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:*

**«Art. 10-bis.**

*(Impianti illegali posteriori al 31 agosto 2008)*

1. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/08 le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 2008 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto sono impianti illegali e sono estirpate.

2. A decorrere dal 1/1/09, per gli impianti illegali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 555/08, si applica la sanzione di 12.000 euro ad ettaro.

3. La stessa sanzione si applica per quanto riguarda gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n.555/08, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.

4. La sanzione prevista al comma 2 è nuovamente applicata ogni 12 mesi a partire dalle date suddette, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

**Art. 10-ter.**

*(Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998)*

1. Ai sensi dell'articolo 86 paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 479/08 a decorrere dal 1° agosto 2008 ed entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa di 6.000 euro/ha, pari al doppio del valore medio del diritto di reimpianto, le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

2. Il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

3. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al comma 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità del medesimo comma. A decorrere dal 1/7/2010 si applica la sanzione prevista al precedente articolo 10-bis, commi 2 e 4, se le superfici non sono estirpate.

**Art. 10-quater.**

*(Controllo di non circolazione o distillazione)*

1. In attesa dell'estirpazione, nei casi previsti ai precedenti articoli 10-bis e 10-ter, comma 3, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo comma sono distrutti o possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento/vol.

2. In attesa del pagamento della tassa di cui all'articolo 10-ter, comma 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo comma possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento/vol.

3. Le regioni e le province autonome verificano la non circolazione dei prodotti in questione o la distillazione. Il termine entro il quale i produttori comunicano alle regioni e province autonome l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione è fissato al 15 aprile.

4. Le regioni e le province autonome possono avvalersi della facoltà prevista all'articolo 57, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 555/08.

5. È fissata la sanzione da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, tenuto conto del valore commerciale dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate, se il produttore:

a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 555/08 o se i contratti non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione previsti dal regolamento (CE) n. 1282/81; oppure,

b) non informa la competente autorità, entro il termine specificato al precedente comma 3 dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde.

La sanzione è applicata, per ciascuna campagna, un mese dopo la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono ottenuti, qualora i produttori non forniscono la documentazione prevista agli articoli 56 e 57 del regolamento (CE) n. 555/08.

#### **Art. 10-quinquies.**

*(Competenze delle Regioni e Province autonome)*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le norme del presente decreto si applicano, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/08 e n. 555/08, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

2. Le regioni e le province autonome possono aumentare le sanzioni previste dalla presente legge in base al valore commerciale dei vini prodotti con uve provenienti dai vigneti illegali.

3. Le regioni e le province autonome stabiliscono una data entro la quale i produttori procedono all'estirpazione. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

4. Le regioni e province autonome possono modificare il livello della tassa prevista all'articolo 10-ter, comma 1, qualora accertino nei loro territori un differente valore del diritto. In ogni caso, la tassa deve essere almeno pari al doppio del valore del diritto in questione.».



**10.0.2 (testo 2) (v. testo 3)**

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998)*

1. Per gli impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998 ed esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 555/08 la sanzione stabilita ai sensi dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 479/2008 è di 12.000 euro/ha.

2. La stessa sanzione si applica nel caso di impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 555/08, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono nuovamente applicate ogni 12 mesi, a partire dalle date suddette, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

4. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/08, la tassa per regolarizzare le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è di 6.000 euro/ha, pari al doppio del valore medio del diritto di reimpianto.

5. Il disposto del comma 4 non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

6. A decorrere dal 1° luglio 2010 per gli impianti di cui al comma 4, si applica la sanzione prevista ai commi 1 e 3 se le superfici non sono estirpate.

7. In attesa del pagamento della tassa di cui al comma 4 e nei casi previsti dai commi 1, 3 e 6 le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui ai medesimi commi possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione ed esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

8. Le regioni e le province autonome verificano la non circolazione dei prodotti in questione o la distillazione, di cui al comma 7. Il termine entro il quale i produttori comunicano alle regioni e province autonome l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione è il 15 aprile di ciascuna campagna.

9. Ai fini del comma 8, le regioni e le province autonome possono avvalersi della facoltà prevista all'articolo 57 paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 555/08.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 7, si applica la sanzione da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, tenuto conto del valore commerciale dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate, se il produttore:

a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 555/08;

b) presenta dei contratti che non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione previsti dal regolamento (CE) n. 1282/81;

c) non informa la competente autorità, entro il termine specificato al comma 2, dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde.

11. Qualora i produttori non forniscano la documentazione prevista agli articoli 56 e 57 del regolamento (CE) n. 555/08, la sanzione è applicata, per ciascuna campagna, un mese dopo la fine della campagna viticola nel corso della quale i prodotti sono ottenuti.

12. Ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le norme del presente articolo si applicano, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) 479/08 e n. 555/08, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.

13. Le regioni e le province autonome possono aumentare le sanzioni previste al comma 1 in base al valore commerciale dei vini prodotti con uve provenienti dai vigneti illegali.

14. Le regioni e le province autonome stabiliscono una data entro la quale i produttori procedono all'estirpazione. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

15. Le regioni e province autonome possono modificare il livello della tassa prevista al comma 4, qualora accertino nei loro territori un differente valore del diritto. In ogni caso, la tassa deve essere almeno pari al doppio del valore del diritto in questione».

**10.0.2 (testo 3)**

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)*

1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro/ha; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.

3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate, impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro/ha.

4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.

6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 15 aprile di ciascuna campagna.

7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.

8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze;

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze.

13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.».

### 10.0.3

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213,  
e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58)*

1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strut-

ture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008.";

b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.";

c) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento e dalla parte IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro"».

## 10.0.5

IL RELATORE

### Ritirato

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 della legge 8 luglio 1997, n. 213, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificati dai responsabili delle strut-

ture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2008".

2. L'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 1997, n. 213, è così modificato:

"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1, comma 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000".

3. L'articolo 3, comma 2, della legge 8 luglio 1997, n. 213 è così modificato:

"2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2551, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000".

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, quali definiti all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13 (paragrafi 2 e 5), 14 del medesimo regolamento, e dalla parte IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2551, articolo 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro."».

---

**Art. 12.****12.1/1**

ORSI, VETRELLA, LUSI

**Accolto**

*All'emendamento 12.1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al capoverso «2-bis», sostituire le parole: «della fauna selvatica», con le seguenti: «delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,»;*

*b) aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

*«al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "della fauna selvatica" con le seguenti: "delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE", e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE";*

*al comma 2, dopo le parole: "la tutela delle specie", inserire le seguenti: "di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE";*

*al comma 3, alle parole: "previa consultazione della Commissione europea", anteporre le seguenti: ", per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea,";*

*al comma 4, lettera a), dopo le parole: "nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli", aggiungere le seguenti: ", fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge"».*

**12.1/2**

CARRARA, VETRELLA

**Accolto**

*All'emendamento 12.1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

*«Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*"2-bis. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate'.".».*

**12.1**

ORSI, VETRELLA, LUSI

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale secondo i dettami della «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE» della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409 CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislatura comunitaria nella specifica materia"».

**12.2**

MOLINARI, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

**Assorbito limitatamente alla lettera a), accolto come subemendamento per la parte restante**

*Al comma 1, lettera a), capoverso: «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «della fauna selvatica» *con le seguenti:* «delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,»;

b) *sopprimere le parole:* «e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale».



**Art. 16.****16.0.1**

CASOLI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è abrogato».

**16.0.2/1**

MUSI, FONTANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«g) all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta sul valore aggiunto finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".».

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis) All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei trasferimenti immobiliari finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".».

**16.0.2/2**

GERMONTANI

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto;».*

*Conseguentemente al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 12, lettere» aggiungere la seguente parola: «f-bis),». Inoltre dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».*

---

**16.0.2/3**

ESPOSITO, BONFRISCO

**Decaduto**

*All'emendamento 16.0.2, all'articolo 16-bis, comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto;».*

*Conseguentemente al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 12, lettere» aggiungere le seguenti: «f-bis),» nonché dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».*

---

**16.0.2/4**

GERMONTANI

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto;».*

---

**16.0.2/5**

ESPOSITO, BONFRISCO

**Decaduto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto».*

---

**16.0.2/6**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Accolto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 16, sopprimere la lettera f) e al comma 18 sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente:*

*al comma 14, sopprimere le parole: «capacità tecnico-operative del suo portale e delle»;*

*al comma 18, lettera d), sostituire le parole: «quello dedicato di cui alla lettera c),» con le seguenti: «quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione»;*

*al comma 18, lettera e), sopprimere le parole: «sul sito dedicato di cui alla lettera c), ovvero»;*

*al comma 18, lettera g), sostituire le parole: «al portale dell'Amministrazione autonoma» con le seguenti: «all'Amministrazione autonoma»;*

*sopprimere il comma 22;*

*al comma 29, lettera a), sopprimere la parola: «c)».*

**16.0.2/7**

BARBOLINI, FONTANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 14, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che si adeguano a quanto previsto dal comma 16».*

**16.0.2/8**

GERMONTANI

**Precluso**

*All'emendamento 16.0.2, comma 15, dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».*

**16.0.2/9**

ESPOSITO, BONFRISCO

**Decaduto**

*All'emendamento 16.0.2, all'articolo 16-bis, comma 15, dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».*

**16.0.2/10**

BARBOLINI, FONTANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 16, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore ad euro 1.500.000,00» con le seguenti: «non inferiore ad euro 2.000.000,00» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con un utile di esercizio nel corso degli ultimi due esercizi anteriori alla presentazione della domanda e senza pendenze e contenziosi con l'amministrazione pubblica».*

---

**16.0.2/11**

BARBOLINI, FONTANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 17, lettera a), sostituire le parole: «300.000,00» con le seguenti: «400.000,00».*

---

**16.0.2/12**

BARBOLINI, FONTANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «50.000,00» con le seguenti: «75.000,00».*

---

**16.0.2/13**

BARBOLINI, FONTANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 17, lettera c), sostituire le parole: «350.000,00» con le seguenti: «450.000,00».*

---

**16.0.2/14****Decaduto**

ESPOSITO, BONFRISCO

*All'emendamento 16.0.2, al comma 18, sono abrogate le lettere c) e g);*

*il comma 22 è abrogato.*

---

**16.0.2/15**

ESPOSITO, BONFRISCO

**Decaduto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 18:*

*lettera c), dopo la parola: «esclusivamente», abrogare il periodo: «attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzo del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito» sostituendolo con il seguente: «sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato»;*

*la lettera g) è sostituita dalla seguente:*

"g) trasmissione al sistema centrale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'AMMS, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'AAMS"».

**16.0.2/16**

ESPOSITO, BONFRISCO

**Decaduto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 18, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) accesso dei giocatori italiani all'offerta dei giochi di cui al comma 12, lettera da a) a l), esclusivamente attraverso i siti *internet* registrati con il suffisso: ".it" dei concessionari autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

**16.0.2/17**

BARBOLINI, FONTANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 22, sopprimere il secondo periodo.*

**16.0.2/18**

BARBOLINI, FONTANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in tali casi, svolge controlli finalizzati a verificare i dati relativi a tutti gli accessi ai siti dei concessionari e attua forme di controllo, anche a campione, sulla regolarità delle operazioni».*

---

**16.0.2/19**

ESPOSITO, BONFRISCO

**Decaduto**

*All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 25 a 28, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30 mila fino ad euro 180 mila».

---

**16.0.2/20**

GERMONTANI

**Accolto**

*All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 25 a 28, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000».

---

**16.0.2/21**

ESPOSITO, BONFRISCO

**Decaduto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 29, lettera a), dopo le parole: «di cui al comma 18» sopprimere la parola: «c),».*

---

**16.0.2/22**

BARBOLINI, FONTANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, al comma 31, dopo le parole: «dei monopoli di Stato» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il 30 settembre 2009».*

---

**16.0.2/23**

CORONELLA, VETRELLA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, sostituire il comma 32 con il seguente:*

«32. L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita esclusivamente ai soggetti che all'entrata in vigore della presente legge sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 12 attraverso rete fisica. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località».

---

**16.0.2/24**

PISTORIO, OLIVA

**Decaduto**

*All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:*

«32-bis. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione siciliana di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.

32-ter. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa su richiesta del sindaco del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale».

---

**16.0.2/25**

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono obbligatoriamente contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le seguenti avvertenze:

- a) il gioco provoca dipendenza;
- b) il gioco eccessivo può ridurti in povertà;
- c) questo gioco può nuocere alla tua salute;
- d) proteggi la tua famiglia: non giocare in modo eccessivo;
- e) il tuo medico può aiutarti a smettere di giocare;
- f) il gioco crea un'elevata dipendenza, non eccedere.

35-ter. Le avvertenze di cui al comma 35-bis si alternano in modo da comparire con regolarità.

Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall'acquirente.

35-quater. Il testo delle avvertenze di cui al comma 35-bis è stampato:

a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;

b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;

c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;

d) contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 1 millimetro e massimo di 3 millimetri, ricompreso nelle superfici indicate al comma 35-bis, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita e con l'area destinata al gioco.

35-quinquies. Le avvertenze di cui al comma 35-bis sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.

35-sexies. Le avvertenze di cui al comma 35-bis sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati alla vendita nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

35-septies. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2008 possono essere posti in vendita anche successivamente alla data dello gennaio 2009, fino ad esaurimento delle relative scorte».



**16.0.2/26**

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e le associazioni nazionali che hanno tra i principi statutari la prevenzione e la cura dalla dipendenza dai giochi e dalle scommesse, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo e dalle scommesse;

b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza dai giochi e dalle scommesse;

c) a sostenere e coadiuvare i giocatori nei programmi per smettere di giocare e scommettere.

35-ter. Le campagne di informazione di cui al comma 35-bis possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-radio-televisione italiana Spa e le altre emittenti a carattere nazionale e locale, e con la Federazione italiana editori giornali.

35-quater. Per le finalità di cui al comma 35-bis, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, predispone altresì campagne di educazione al gioco e alle scommesse nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali scientificamente validate nel campo della prevenzione della dipendenza dai giochi e dalle scommesse.

35-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 35-bis a 35-quater, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

**16.0.2/27**

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

«35-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dai giochi e dalle scommesse.

35-ter. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dai giochi e dalle scommesse, possono essere ammessi ai benefici di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche i progetti che favoriscono l'informazione e la prevenzione mirata a ridurre i danni alla salute derivanti dai giochi e dalle scommesse.

35-quater. Ai maggiori oneri di cui da 35-bis a 35-ter, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

**16.0.2**

IL GOVERNO

**Assorbito limitatamente al comma 4, accolto per la parte restante**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)*

1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta

all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-*ter*, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazione dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) nell'articolo 7, quarto comma, la lettera *f-quinquies*) è sostituita dalla seguente:

"*f-quinquies*) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera *d*) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo

d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità.";

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Base imponibile*). - 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;

d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

3. In deroga al comma 1:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.";

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Determinazione del valore normale*) - 1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera *d*), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.";

*d*) nell'articolo 17, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter*, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera *f*), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a*), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettere *d*) e *f*-*quinquies*), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.";

*e*) nell'articolo 38-*ter*, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter* e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro.";

*f*) l'articolo 54, terzo comma, è sostituito dal seguente:

"L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2),

3) e 4) del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso."

6. Il comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"1. Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

*a)* se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;

*b)* se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

*c)* se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

*d)* se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti."

7. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 5, lettera *c)*, del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.

8. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 38:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore.";

2) nel comma 5, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

"c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;"

b) nell'articolo 40:

1) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a euro 35.000 e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.";

2) il comma 8 è abrogato;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le



prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-*bis*, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.";

c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso euro 100.000, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;"

d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 43. - (*Base imponibile ed aliquota*). - 1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei

beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

e) nell'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato.";

f) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - (*Fatturazione delle operazioni intracomunitarie*). - 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indica-

zione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *b*), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *b*) e *c*), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.";

*g*) nell'articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera *a*), e 2, lettera *c*), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.";

*h*) nell'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni".

9. Le disposizioni di cui al comma 6, capoverso "1.", lettere *b*) e *c*), e al comma 8, lettera *d*), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Le altre disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

11. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, può emanare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 5

a 10 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

12. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 13 a 31 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

- a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
- b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
- c) giochi di ippica nazionale;
- d) giochi di abilità;
- e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
- f) bingo;
- g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

13. La disciplina dei giochi di cui al comma 12 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

14. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 12, lettere da a) ad f), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 31, in

funzione delle capacità tecnico-operative del suo portale e delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera *a)* del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentita:

*a)* ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 16, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

*b)* ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 12 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

15. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere *g)* e *h)*, sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere *g)* e *h)*, è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 14 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

16. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 14, lettera *a)*, è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

*a)* esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

*b)* fuori dai casi di cui alla lettera *a)*, possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 17, lettera *b)*, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;

*c)* costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 17, lettera b);

e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, *hardware* e *software*, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

f) sottoscrizione, anteriormente alla operatività della concessione, di atto d'obbligo all'effettuazione del collegamento permanente, anche mediante fornitore di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera e) al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestito dal suo *partner* tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco;

g) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione e a titolo di contributo alle spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) ad e), nonché ad euro 50.000, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 12, lettera f);

h) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 18.

17. I soggetti di cui al comma 14, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 16, lettera g), nelle seguenti misure:

a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) ad e);

b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 12, lettera f);

c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) a f).

18. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito *web*, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto ri-

chiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 16, lettere da a) a f);

b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 16, lettere da a) ad f);

c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito *web* del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 12, lettere da a) a f), esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzamento del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito;

d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 12, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quello dedicato di cui alla lettera c), ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile sul sito dedicato di cui alla lettera c), ovvero negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) trasmissione al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;

h) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

i) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

l) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

19. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento, complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 16. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 16 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.

20. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito *web*, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;



e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione del giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salva specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

21. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 16, lettera g), e 17 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'ISTAT.

22. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende disponibili sul portale gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12 e consente attraverso lo stesso l'accesso ai rispettivi siti *internet* per l'attività di gioco. In caso di temporanea interruzione del servizio del portale, il *partner* tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato consente in ogni caso ai giocatori l'accesso diretto ai siti *internet* dei concessionari dedicati ai giochi di cui al comma 12, fermo in tal caso l'obbligo dei concessionari di trasmettere i dati di cui al comma 18, lettera g), relativi al periodo di durata della interruzione del servizio.

23. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 18, lettera e).

24. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 31, i soggetti di cui al comma 14, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione, occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 12 a 31.

25. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 12 senza la prescritta concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, eser-

cita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 12 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

26. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 12 a 24 è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

27. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

28. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 25, chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 12, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000.

29. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 18 e 20 del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 18, lettere a), b), c), d), e), f), h) e i), nonché delle disposizioni di cui al comma 20, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 18, lettera g), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 18, lettera l), la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;

d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 18 e 20 l'Amministrazione dispone la revoca della concessione.

30. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 29 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.

31. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal *partner* tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 12 a 30. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al *partner* tecno-

logico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

33. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 12 a 31 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente all'Allegato B, sopprimere le seguenti direttive:*

«2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie;

2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali;».

---

**Art. 17.****17.1**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «La delega di cui al comma 1 è esercitata mediante adozione delle conferenti modificazioni al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti» con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi».*

**17.2**

VIMERCATI, VITA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire la lettera a) con le seguenti:*

*«a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;*

*a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-bis ed, in particolare, gli articoli 3-ter e 3-quater, nonché le norme di cui agli articoli 3-sexties, 3-septies, 3-nonies, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;*

*a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;*

*2) alla lettera b), sostituire le parole: «alla lettera a)» con le seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)»;*

3) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) per tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono previste norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana e del diritto di rettifica, conformemente alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;

b-ter) i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

b-quater) La proporzione di *spot* pubblicitari televisivi e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il diciotto per cento; a tali fini, conformemente a quanto previsto nel Considerando 59 della direttiva 2007/65/CE, la nozione di spot pubblicitario televisivo deve essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla predetta direttiva 2007/65/CE, della durata massima di dodici minuti;

b-quinquies) nel ridefinire la nozione di "produttori indipendenti dalle emittenti" di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, si tiene conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati».

### 17.3

VITA, LUSI, BIANCO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

#### Respinto

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexties*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «alla lettera a)» con le seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)».

#### 17.4

DI GIOVAN PAOLO

#### Respinto

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'inserimento dei prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 89/552/CE e, in particolar modo, in riferimento ai programmi di "informazione, intrattenimento leggero e programmi per i bambini e minori di età", si applica il divieto assoluto di trasmissione di qualsivoglia produzione a carattere pubblicitario o di vendita. Il medesimo divieto si applica ai canali digitali o satellitari del servizio pubblico o concessionari».

#### 17.0.1

PEDICA, VITA, BELISARIO, PARDI

#### Decaduto

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

*(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008, causa C-380/05, in materia di frequenze televisive)*

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercitate dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituiscono.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale».

---

**Art. 18.****18.2/1**

IL RELATORE

**Respinto**

*All'emendamento 18.2, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, il decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.».

**18.2**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

**«Art. 18.**

*(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE)*

1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione III è sostituita dalla seguente:

*"Sezione III*

*Allergeni alimentari*

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutata dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutata dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.



2. Crostacei e prodotti derivati.
  3. Uova e prodotti derivati.
  4. Pesce e prodotti derivati, tranne:
    - a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
    - b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
  5. Arachidi e prodotti derivati.
  6. Soia e prodotti derivati, tranne:
    - a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutata dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
    - b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
    - c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
    - d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
  7. Latte e prodotti derivati (incluso lattosio), tranne:
    - a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
    - b) lattitolo.
  8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis L.*), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis (Wangenh) K. Koch*), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
  9. Sedano e prodotti derivati.
  10. Senape e prodotti derivati.
  11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
  12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO<sub>2</sub>.
  13. Lupini e prodotti derivati.
  14. Molluschi e prodotti derivati.";
- b) la sezione IV è abrogata.
2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.

3. Le modifiche della sezione III dell'Allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dal comma 1 del presente articolo, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, l'articolo 2 del decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.».

---

## 18.1

IL RELATORE

### Ritirato

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. È abrogato l'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114».

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. È abrogato il decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178.».

---

## 18.0.1

IL RELATORE

### Accolto

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni

in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567».

---

**Art. 19.****19.1**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi» con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi».*

---

**19.2**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplosivi, compresi i pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;».*

---

**19.3**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*«g) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.».*

---

**Art. 20.****20.1**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi» con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi».*

---

**20.0.1**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Proroga del termine della delega per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)*

1. Il termine di cui all'articolo 24 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, è prorogato di dodici mesi».

---

**20.0.2**

POLI BORTONE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative al prestito sociale raccolto da società cooperative nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire che le cooperative che raccolgano il prestito sociale per un ammontare superiore ai 500 milioni di euro al 31 dicembre 2007, individuino un ramo d'azienda costituito dai rapporti passivi intrattenuti con i soci e, non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati, conferiscano detto ramo d'azienda ad una società esercente l'attività bancaria, anche di nuova costituzione, amministrata da organi in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla legislazione bancaria nonché dalla disciplina regolamentare;

b) stabilire che, sotto pena di nullità dei contratti stipulati e con responsabilità personale illimitata dei componenti degli organi sociali, i proventi finanziari a qualunque titolo fruiti dalle cooperative a mutualità prevalente siano destinati a soddisfare il bisogno mutualistico per il soddisfacimento del quale la cooperativa è sorta, e comunque con esclusione della possibilità di disporre impieghi finanziari durevoli della raccolta tali da sottrarli alla immediata destinazione alla soddisfazione del bisogno mutualistico;

c) vietare, anche mediante la nullità della garanzia, che possa essere concesso credito da parte della cooperativa a favore del socio utilizzando, a qualsiasi titolo, la provvista del socio che abbia preso parte al prestito sociale;

d) stabilire che le società di nuova costituzione, di cui al presente articolo, siano assoggettate a vigilanza da parte della Banca d'Italia e parificate completamente agli altri soggetti dell'attività bancaria».

**20.0.3/1**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 20.0.3, sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE*

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate».

---

### 20.0.3/2

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 20.0.3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ed includendovi le società cooperative quotate, introducendo, ove necessario, gli adeguamenti ideonei a salvaguardare le peculiarità della forma cooperativa» con le seguenti: «e le società cooperative».*

---

### 20.0.3

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

*a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, ed includendovi le società cooperative quotate, introducendo, ove necessario, gli adeguamenti idonei a salvaguardare le peculiarità della forma cooperativa;*

*b) individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante;*

c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;

d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente;

e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale nonché quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 3;

f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;

g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;

h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresì l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;

i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;

l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresì all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando



quanto previsto dall'articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;

*m)* identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della direttiva 2007/36/CE;

*n)* rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della presente legge delega e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza;

*o)* disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;

*p)* eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della presente delega;

*q)* prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva 2007/36/CE l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

3. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

#### 20.0.4

BOLDI, BOSCHETTO

#### Assorbito

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Principi e criteri specifici di delega relativi all'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente:

*a)* esclusione delle società cooperative dal campo di applicazione della nuova disciplina, come espressamente consentito dalla direttiva 2007/36/CE.».

---

**20.0.5**

LUSI, ZANDA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA,  
Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

**Assorbito**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE  
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007,  
relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 3 agosto 2009, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché del seguente principio e criterio direttivo:

a) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), della direttiva in attuazione, prevedere l'esclusione delle società cooperative dall'ambito di applicazione».

*Conseguentemente, al comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;».*

**20.0.6**

POLI BORTONE

**Assorbito**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE, dell'11 luglio 2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché del rispetto del principio e criterio direttivo:

a) prevedere che le disposizioni di cui alla direttiva 2007/36/CE non si applicano alle società cooperative.».

**20.0.7**

GERMONTANI

**Assorbito**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché del seguente principio direttivo:

a) prevedere che le disposizioni di cui alla direttiva 2007/36/CE non si applichino alle società cooperative».

**20.0.8/1**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 20.0.8, sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1» con le seguenti: «Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE».*

**20.0.8**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;

b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;

d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;

e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;

f) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;

h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;

i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;

l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;

m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento;

n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;

o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011;

p) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;

q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

3. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

## **20.0.9/1**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 20.0.9, sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Nella predisposizione dei decreti*

legislativi di cui al comma 1» *con le seguenti*: «Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE».

---

**20.0.9/2**

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

**Respinto**

*All'emendamento 20.0.9, comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**20.0.9/3**

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

**Respinto**

*All'emendamento 20.0.9, comma 2, sopprimere la lettera c).*

---

**20.0.9/4**

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «coordinare», inserire le seguenti: «sotto il profilo tecnico».*

---

**20.0.9/5**

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

**Respinto**

*All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 2), dopo le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «nel rispetto dei requisiti individuati con lo stesso decreto».*

---

**20.0.9/6**

LEDDI, Mauro Maria MARINO

**Accolto**

*All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e di vigilare sull'attività degli stessi».*

---

**20.0.9/7**

LEDDI, Mauro Maria MARINO

**Accolto**

*All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «delle regole di condotta che i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria osservano nel rapporto con la clientela;».*

---

**20.0.9/8**

LEDDI, Mauro Maria MARINO

**Respinto**

*All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 9), dopo le parole: «l'esercizio dell'attività», inserire le seguenti: «di consulenza e collocamento dei prodotti di credito».*

---

**20.0.9/9**

LEDDI, Mauro Maria MARINO

**Accolto**

*All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«11) prevedere che le banche possano utilizzare direttamente gli agenti in attività finanziaria».

---

**20.0.9**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2008/48/CE e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale;

*b)* estendere, se del caso, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

*c)* rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela;

*d)* coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del medesimo testo unico, contenute nel de-



creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

e) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e sulla irrogazione delle eventuali sanzioni;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

f) apportare alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le integrazioni e le modifiche necessarie a:

1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

2) istituire un organismo associativo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, con il compito di tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria e di vigilare sull'attività degli stessi, proponendo alla Banca d'Italia l'adozione delle misure inibitorie e sanzionatorie nei casi di violazione delle regole di condotta, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al successivo numero 3); prevedere che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, l'autorità di vigilanza ne proponga lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle regole di condotta che i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria osservano nel rapporto con la clientela; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) prevedere la disciplina della determinazione delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e della cancellazione degli operatori dagli elenchi e delle sanzioni accessorie, disciplinando le modalità per l'irrogazione delle sanzioni e prevedendo adeguate forme di pubblicità degli esiti sanzionatori;

5) prevedere la possibilità di presentare ricorso, avverso le decisioni di proposta delle misure inibitorie e sanzionatorie assunte dall'organismo o dalle sue eventuali articolazioni territoriali dinanzi alla Banca d'Italia, disciplinando le modalità di opposizione alla delibera adottata dall'organo di vigilanza, dinanzi al giudice ordinario;

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi;

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività e prevedere obblighi di trasparenza specifici connessi all'attività svolta da tali soggetti, in modo che sia assicurata la trasparenza sulle commissioni di mediazione e sugli altri costi accessori, nonché ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità dell'intermediario che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**20.0.10**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei criteri indicati nella direttiva e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere il riordino e il coordinamento delle norme sulle partecipazioni al capitale delle banche al fine di semplificare il quadro normativo e promuovere la competitività interna e internazionale del sistema bancario;

*b)* assicurare che le autorità di vigilanza al fine del rilascio della prevista autorizzazione non prevedano criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 19-bis, comma 1, della direttiva 2006/48/CE come modificata dalla direttiva 2007/44/CE;

*c)* assicurare che le autorità di vigilanza non possano negare l'autorizzazione in considerazione della natura prevalentemente industriale del soggetto acquirente;

*d)* adottare ogni misura che assicuri la sana e prudente gestione della banca oggetto dell'acquisizione e la salvaguardi dal rischio di conflitti d'interesse».

**20.0.11**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al comma 5, le parole: "farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali" sono soppresse».

**20.0.12**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE)*

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate";

b) al comma 1 dell'articolo 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzato in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente. La produzione di questi prodotti è autorizzata dall'AIFA. La stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea di valutazione dei medicinali.";

c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007"».

**20.0.13**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87)*

1. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge».

**20.0.14/1**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 20.0.14, comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi» con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi».*

**20.0.14**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 e ratificata ai sensi della legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;

e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;

g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;

l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della presente delega le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, all'allegato B del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente riferimento:*

«2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi».

**20.0.15**

BONFRISCO, CARRARA, VETRELLA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Parziale attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi)*

1. L'articolo 3, della legge 8 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Alterazioni di armi*). - 1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro trecento a euro duemila.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo sono consentite modifiche di armi per l'utilizzo con esclusive finalità sportive presso idonei poligoni e campi di tiro. Tali armi, così modificate, non possono essere utilizzate in nessun caso per usi difensivi o venatori. È comunque vietata ogni alterazione che predisponga l'arma al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica, che ne modifichi il calibro e che ne alteri gli elementi identificativi di cui all'articolo 11 della presente legge. Ai trasgressori si applicano le stesse sanzioni previste al comma 1 del presente articolo.».

**20.0.16 (v. testo 2)**

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni relative all'attuazione del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo alla commercializzazione delle uova)*

1. Ai centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione qualora i predetti centri non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.



2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da e 300 a e 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

– effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

– svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

b) da e 200 a e 1200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

c) da e 750 a e 4.500 nei confronti degli operatori che omettano o non aggiornino o non tengano correttamente o non conservino per almeno dodici mesi le registrazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

d) da e 150 a e 900 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei raccoglitori che omettano di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente Dipartimento del Mipaaf, entro 30 giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

e) da e 150 a e 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura "EXTRA" e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

– articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

– articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

– articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

– articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova.

f) da e 750 a e 4.500 nei confronti di coloro che violino le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da paesi terzi o scambiate con paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;

g) da e 200 a e 1200 nei confronti di coloro che omettano di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure

violino quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10, del decreto ministeriale 13 novembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

h) da e 750 a e 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violino le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'Allegato XIV regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 557/2007, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni pecuniarie, di cui al comma 2, sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al comma 2, si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Qualora partite di uova commercializzate dovessero risultare non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Autorità di controllo attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 del Regolamento (CE) n. 589/2008 fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Il controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esercitata dalle regioni e dal Mipaaf, tramite l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/81, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2 del presente decreto legislativo.

8. La legge 3 maggio 1971, n. 419 è abrogata.

9. La legge 10 aprile 1991, n. 137 è abrogata per effetto delle disposizioni dell'articolo 8, comma 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34.».

---

#### **20.0.16 (testo 2) (v. testo 3)**

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)*

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008, non soddisfino più le condizioni previste

dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

1) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

a) effettui l'imballaggio, il reimpaccaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

b) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

2) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

3) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Regolamento (CE) n. 589/2008, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

4) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza ed al competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

5) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del Regolamento (CE) n. 589/2008:

– articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

– articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

– articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

– articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

6) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del Regolamento (CE) n. 589/

2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da paesi terzi o scambiate con paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimpallaggio;

7) da euro 200 a euro 1200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10, del decreto Ministeriale 13 novembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

8) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'Allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 589/2008 o dell'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del Regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/81, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2 del presente decreto legislativo.

9. La legge 3 maggio 1971, n. 419 e la legge 10 aprile 1991, n. 137 sono abrogate».

**20.0.16 (testo 3)**

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

**Approvato**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)*

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

2) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla ven-

dita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;

g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 13 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonché all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni

di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.».

### 20.0.23

IL GOVERNO

#### Accolto

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)*

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

1) effettui l'imballaggio, il reimpaccaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

2) svolga l'attività di raccogliitore, oppure produca o commercializzi uova;

b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;

g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 13 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonché all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.



6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo».

---

## 20.0.17

DI GIOVAN PAOLO

### Respinto

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2007/66/CE e 2008/8/CE in materia di appalti pubblici e prestazione di servizi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni rappresentative degli enti locali, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2007/66/CE e 2008/8/CE.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti criteri specifici di delega:

a) recepimento delle direttive 2006/66/CE e 2008/8/CE nel rispetto dei principi dei Trattati e della "Strategia di Lisbona", tenendo conto dei profili di pubblico interesse ai fini della coesione sociale ed economica e della necessità di garantire i diritti di cittadinanza europea;

b) riconoscimento dei seguenti principi regolatori:

1) i servizi pubblici a carattere non commerciale e ad obiettivo sociale non possono essere qualificati e ricompresi tra i servizi di interesse economico e di conseguenza non possono essere soggetti alle regole del mercato interno UE;

2) i finanziamenti di compensazione per coloro che prestano servizi pubblici locali non possono essere qualificati aiuti di Stato;

3) la cooperazione intercomunale o comunque tra i poteri locali per la fornitura dei servizi pubblici locali deve essere considerato un mezzo legittimo di prestazione dei servizi "in house" e dunque affrancati dalla ipotesi di obbligatoria messa in concorrenza;

4) le collettività locali devono essere in condizione di assegnare obiettivi alle imprese di cui sono proprietarie o che in ogni modo ricadono sotto il loro controllo, senza ricorso obbligatorio al bando di pubblico concorso, se tali imprese non sono in una condizione scelta di concorrenza sul mercato esterno.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole:*

«2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;».

---

## **20.0.18 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

### **«Art. 20-bis.**

*(Accertamenti della Commissione europea in altri locali)*

1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni è autorizzata dal Procuratore della Repubblica, che provvede in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento».

---

**20.0.18 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari)*

1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni è autorizzata dal Procuratore della Repubblica, che provvede in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.».

**20.0.19**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008, nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.";

*b)* all'articolo 91, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1".».

**20.0.20**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:

*a)* laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;

*b)* laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

2. I laboratori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, saranno definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**20.0.21/1**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 20.0.21, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, e con gli altri Ministri interessati, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:».

**20.0.21/6**

IL GOVERNO

**Accolto**

*All'emendamento 20.0.21, comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e), con le seguenti:*

«c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;

d) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;

e) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;».

**20.0.21/3**

VETRELLA

**Respinto**

*All'emendamento 20.0.21, comma 1, alla lettera i), dopo le parole: «attraverso sportelli unici» inserire le seguenti: «, che eventualmente*

sfruttino anche la interoperabilità tra strutture pubbliche e strutture private,».

---

#### **20.0.21/4**

LUSI, MARINARO

#### **Respinto**

*All'emendamento 20.0.21, comma 1, alla lettera i), in fine, aggiungere il seguente periodo: «, anche attraverso strumenti di interoperabilità tra strutture pubbliche e strutture private».*

*Dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) prevedere che il diritto all'informazione venga assicurato attraverso la messa in rete degli sportelli pubblici e privati esistenti sul territorio, in modo da garantire il rispetto di obblighi di servizio e *standard* di risposta omogenei ed adeguati alle previsioni della citata direttiva;».

*Dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«r-bis) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.».

---

#### **20.0.21/2**

IL RELATORE

#### **Accolto**

*All'emendamento 20.0.21, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«r-bis) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.»

---

**20.0.21/5**

FOSSON, PINZGER, SANTINI

**Accolto**

*All'emendamento 20.0.21, sopprimere il comma 3.*

---

**20.0.21**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, e con gli altri Ministri interessati, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;

b) prevedere che le disposizioni del decreto legislativo si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;

c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione, con espressa elencazione delle attività di servizi che rientrano in esso;

d) semplificare i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alle attività di servizi, al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, stabilendo che la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità, impongano il rilascio di

un atto autorizzatorio esplicito per lo svolgimento di specifiche attività, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo;

*e)* garantire l'accesso e l'esercizio non discriminatorio delle attività di servizi secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

*f)* garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;

*g)* prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;

*h)* ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;

*i)* prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;

*l)* prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;

*m)* realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;

*n)* prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano



direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;

*o)* prevedere l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i principi e le disposizioni della direttiva comunitaria;

*p)* prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

*q)* prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

2) la semplificazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;

4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;

*r)* prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedurali anche mediante utilizzo di sistemi telematici.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano altresì le proprie disposizioni normative ai principi generali e fondamentali individuati dai decreti legislativi di cui al comma 1, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore di quest'ultimi, procedendo all'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.

4. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## 20.0.22

IL GOVERNO

### Accolto

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva n. 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società)*

1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII di questo titolo per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma."

2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "registro delle imprese", sono inserite le seguenti: ", ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma".».

---

**Art. 21.**

**21.1**

PEDICA

**Decaduto**

*Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole: «il ruolo di Autorità di gestione».*

---

**Art. 22.****22.1/1**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 22.1, sostituire le parole: «del Ministero delle politiche europee, per quanto attiene alla corrispondenza con il diritto comunitario e le politiche europee» con le seguenti: «, del Dipartimento per le politiche comunitarie per quanto attiene ai profili concernenti la compatibilità comunitaria».*

---

**22.1**

PEDICA, MARINARO

**Accolto**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione», inserire le seguenti: «del Ministero delle politiche europee, per quanto attiene alla corrispondenza con il diritto comunitario e le politiche europee».*

---

**22.2**

PEDICA, MARINARO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. La Presidenza del Consiglio - Segretariato Generale si assicura che, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, il GECT abbia trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea che annunci l'istituzione del GECT e ne indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.».*

---

**22.3**

PEDICA, MARINARO

**Accolto**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» inserire le seguenti: «e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*

---

**22.4**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 5 sopprimere le parole: «dal Ministero dello sviluppo economico,».*

---

**Art. 23.****23.1 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 5».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «, di concerto con il» con le seguenti: «e il» e la parola: «adotta» con la seguente: «adottano».*

*Al comma 2, dopo le parole: «le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale,», inserire le seguenti: «compresa la disciplina dell'insolvenza,».*

---

**23.1 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 5».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «, di concerto con il» con le seguenti: «e il» e la parola: «adotta» con la seguente: «adottano».*

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT».*

---

**Art. 24.****24.1**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«b-bis) decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale».

---

**24.2**

PEDICA, MARINARO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.»

---

**24.3**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «quaranta».*

*Al comma 6, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «ventiquattro».*

---

**24.4/1**

PEDICA

**Accolto**

*All'emendamento 24.4, nell'articolo 26-bis, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'autorità giudiziaria italiana,» inserire le seguenti: «anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione,».*

---

**24.4/2**

PEDICA

**Accolto**

*All'emendamento 24.4, nell'articolo 26-bis, al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro,» inserire le seguenti: «e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità.»*

---

**24.4/3**

PEDICA

**Respinto**

*All'emendamento 24.4, nell'articolo 26-bis, al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, alla sua rieducazione e che essa non violi i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea;»

---

**24.4/4**

PEDICA

**Accolto**

*All'emendamento 24.4, nell'articolo 26-bis, al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «debitamente informata», inserire le seguenti: «in una lingua che essa comprende.»*

---

**24.4/5**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

**Accolto**

*Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «articolo 6» con le seguenti: «articolo 6, paragrafo 2.»*

---



**24.4/6**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

**Respinto**

*Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salva la presenza di cause di non punibilità».*

---

**24.4/7**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

**Respinto**

*Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «individuando i motivi tra quelli indicati» con le seguenti: «conformemente a quelli di cui».*

---

**24.4/8 (v. testo 2)**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

*Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, ai sensi dell'articolo 10».*

---

**24.4/8 (testo 2)**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

**Accolto**

*Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro».*

---

**24.4/9**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

**Respinto**

*Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «alle condizioni previste» con le seguenti: «alle condizioni e secondo i presupposti previsti».*

---

**24.4/10**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

**Respinto**

*Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera g), dopo le parole: «lettera b)», inserire le seguenti: «, in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI del libro V del codice di procedura penale».*

---

**24.4/11**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

**Accolto**

*Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;».

---

**24.4/12**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

**Respinto**

*Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della riparazione per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi dell' articolo 314 del codice penale, nonché per l'eventuale rivalsa da parte dello Stato italiano sullo Stato di emissione in relazione alle somme erogate a tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti;».

---

**24.4/13 (v. testo 2)**

PEDICA

*All'emendamento 24.4, nell'articolo 26-bis, al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«o-bis) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3 della decisione qua-

dro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato.».

---

#### **24.4/13 (testo 2)**

PEDICA

##### **Accolto**

*All'emendamento 24.4, nell'articolo 26-bis, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato.».

---

#### **24.4/14**

POLI BORTONE, BOSCIETTO

##### **Respinto**

*All'emendamento 24.4, al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere in fine la seguente:*

«o-bis) prevedere che il Governo adotti tutte le misure possibili per avere cognizione di eventuali provvedimenti di esecuzione della pena, adottati dallo Stato, che comportano una riduzione della permanenza in carcere e ne dia la massima pubblicità, in particolare informando la persona offesa del reato.».

---

#### **24.4**

IL GOVERNO

##### **Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato»*

con le seguenti: «i decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo, sono adottati»,

dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

**“Art. 26-bis.**

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, che abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:

1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;

3) che la persona condannata, debitamente informata, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;

4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;

5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;

b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna definitiva tra-

smessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera *a*), nonché alle seguenti:

1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;

3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;

*c*) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera *b*), individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza;

*d*) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera *b*), con riferimento all'autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei principi del giusto processo;

*e*) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera *b*), su richiesta dello Stato di emissione l'autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera *h*), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

*f*) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera *e*):

1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;

2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;

3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;

g) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

h) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà;

i) introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b);

l) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera b), anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;

m) introdurre una o più disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;

n) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere f), g), h) e i);

o) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.

2. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

**Art. 25.****25.1**

PEDICA, LI GOTTI

**Decaduto**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni», inserire le seguenti: «ovvero ai sensi degli articoli 2-ter, 3-quater e 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni».*

---

**25.3**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «con l'assistenza obbligatoria» con le seguenti: «con, ove disposta, l'assistenza».*

---

**25.2**

PEDICA, LI GOTTI, LUSI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:*

*«z-bis) prevedere all'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche i delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati».*

---

**Art. 26.****26.1**

PEDICA, MARINARO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: «nella suddetta disposizione» aggiungere le seguenti: «, nonché i delitti di criminalità organizzata, in quanto riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2) della suddetta decisione quadro 2002/584/GAI».*

---

**26.2 (v. testo 2)**

GERMONTANI, LUSI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5 inserire il seguente:*

*«5-bis) per reati connessi al furto d'identità».*

---

**26.2 (testo 2)**

GERMONTANI, LUSI, SANTINI, FONTANA, NESSA, LICASTRO SCARDINO

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), numero 5, dopo le parole: «equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione», inserire le seguenti: «, nonché, ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali».*

---

**26.0.1**

DI GIOVAN PAOLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Autorizzazione all'attuazione dell'Accordo euromediterraneo di associazione UE-Regno del Marocco)*

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione ai contenuti dei protocolli di cui all'Accordo euromediterraneo di associazione fra gli Stati membri delle Comunità europee, l'Unione europea e il Regno del Marocco.».

---